

# Adunanza del 7 Gennaio 1918

Presiede il Presidente, Stingher.

Sono presenti: il Vice Presidente, Magaldi;  
il Consigliere Delegato Beneduce, i Consiglieri  
Clerici, Guona, Paretto, Rosmini e Tonardo  
ed i Sindaci Arnelisano e Gatti.

Aperta la seduta, il Presidente, a nome di  
tutto il Consiglio di Amministrazione, dà il  
benvenuto al Comm. Gatti, destinato a sostituire  
in sede al Collegio Sindacale il Comm. Pannu-  
zio, nominato Consigliere di Stato, dicendosi  
sicuro che il nuovo rappresentante dell'Alto Con-  
sesso continuerà a mantenere la intima cordialità  
di rapporti che ha sempre legato fra loro e col  
Consiglio i Sindaci dello Istituto.

20

Il Comm. Gatti ringrazia, confidando di  
dare utile contributo di lavoro ai colleghi ed al  
Consiglio.

## 1. Comunicazioni del Consigliere De- legato

### a) Produzione

Il Consigliere Delegato riferisce che la



produzione dell'esercizio 1917, in proposte presentate, supera la cifra di 125 milioni di capitali assicurati; ciò che costituisce un risultato assai soddisfacente, in confronto alla cifra di 98 milioni raggiunta nello scorso esercizio, tanto più se si tiene conto delle dolorose circostanze per le quali nell'ultimo bimestre ha dovuto essere insignificante la produzione del Veneto. La produzione complessiva delle Compagnie autorizzate, a tutto il 6 gennaio corrente, ammonta a 2585 polizze, per L. 37.058.512 di capitali assicurati, di fronte a 2777 polizze, per L. 35.824.202 del corrispondente periodo dello scorso esercizio.

### b) Assicurazioni speciali per i combattenti.

Il Consiglio Delegato informa che con Decreto Luogotenenziale del 30 dicembre scorso sono state sanzionate le norme, approvate dal Consiglio dei Ministri, per le speciali assicurazioni gratuite a favore dei combattenti. All'articolo 1° di esso Decreto è stabilito che avranno diritto ad essere assicurati con le polizze gratuite tutti i sottufficiali, caporali e soldati.

si e appartenenti ad unita o reparti che partecipano alle azioni di guerra o che compiono servizi direttamente inerenti alle azioni stesse e che, per le loro mansioni, siano esposti alle offese di armi belliche. Tale diritto essi militari acquisteranno sin dal momento in cui avra avuto attuazione l'ordine di partecipare ad azioni di guerra o di compiere servizi direttamente connessi alle azioni stesse.»

L'articolo 2° stabilisce che gli effetti delle polizze resteranno sospesi in caso di diserzione e di prigionia del militare: cessato lo stato di guerra, ed eseguito l'accertamento delle cause determinanti la prigionia, qualora risultasse che questa sia avvenuta per cause di forza maggiore la polizza riprendera i suoi effetti.

Chj

L'articolo 3° sanziona l'annullamento della polizza nel caso in cui il militare assicurato sia condannato da un Tribunale di guerra alla pena della reclusione militare o ad altra piu grave.

E' poi istituita con l'art. 4, una Commissione nominata dal Capo di Stato Maggiore, e della quale fara parte un delegato dello



4

Istituto, la quale deciderà con deliberazione definitiva e non suscettibile di appello od altro gravame, delle controversie e dei reclami relativi alle assicurazioni. A far parte della Commissione è stato designato il Consigliere Delegato.

c) Rischi di guerra in navigazione.

Il Consigliere Delegato comunica le cifre del movimento delle merci in importazione e in esportazione, secondo i dati risultanti dalle assicurazioni per rischi di guerra in navigazione assunte dallo Istituto Nazionale dal 30 dicembre 1914 al 4 gennaio corrente. I valori complessivi delle importazioni raggiungono L. 91.428.331; quelli delle esportazioni L. 709.543.

d) Transazione con l'Agente Generale di Napoli.

Il Consigliere Delegato riferisce che l'Ufficio di Contabilità ha provveduto a trasmettere all'Agente Generale di Napoli, Gaianello Comm. Eduardo, l'estratto conto relativo alla gestione del quadriennio 1913-1916,

colle seguenti risultanze:

Addebiti per storni di provvigione in applica-  
zione dell'art. 9 della lettera di nomina L. 5.134,36

Addebiti per interessi di mora  
applicati d'ufficio " 1.593,30

Saldo debitore di addebiti e acci  
rediti diversi " 747,98

Totale a debito dell'Agente al  
31 dicembre 1916 L. 4.475,64

della qual somma l'Agente Ge-  
nerale ha già, successivamente al  
31 dicembre 1916, rimborsato " 1.059,64

Residuo debito dell'Agente  
sulla gestione 1913-16 L. 6.416,00

Su richiesta del Comm.  
Caianiello si è ritenuto, in  
armonia ai criteri equitativi  
altre volte adottati, e per in-  
coraggiare la produzione del  
l'Agencia di Napoli, di accor-  
dargli il bonifico di quella  
parte di addebiti per provvigio-  
ni stornate rappresentante le  
quote non recuperabili corrisposte  
ai produttori

" 3.630,12

Dir



Riparto L. 3.630, 12

nonché il beneficio del 50% sul totale  
degli interessi di mora addebitati d'uf.

Spicco L. 490,65

e quindi restando pertanto un ad-

bitto dell'Agenzia a saldo gestione

1913-1916 di

" 1.989,23

L. 6.416,00

Il Comm. Cavaniello ha versato la sud-  
detta somma di L. 1.989,23 a completo saldo  
della sua gestione per quadriennio 1913-1916 e  
in considerazione della opportunità di incoraggiare  
la produzione il Consigliere Delegato ha accettato  
la soluzione proposta, che il Comitato, in una  
adunanza 5 gennaio 1918, deliberava di presentare  
con parere favorevole, alla ratifica del Consiglio.

Il Consigliere Delegato quindi, in conformità  
di detta deliberazione, propone la ratifica della  
transazione come sopra avvenuta con le concessioni  
degli attuoni per la complessiva somma di lire  
L. 426,77 sul debito di L. 6.416 come sopra indicato.

Il Consiglio,  
accogliendo la proposta del Consigliere Dele-  
gato, sul parere favorevole del Comitato Perma-  
nente,

-7-

ratifica la transazione convenuta con l'Agente Generale di Napoli Comm. Caiamiello per la concessione degli abboni nella somma complessiva di L. 425, 77.

## 2. - Sottoscrizione al Prestito Nazionale. Liquidazioni anticipate di contratti.

Il Consigliere Delegato informa il Consiglio che le disponibilità dello Istituto che possono essere impiegate per la sottoscrizione del quinto prestito nazionale, a termini del Decreto Legge emanato il 30 dicembre 1917 ammontano a Lire 26.809.795,97. Che tale ammontare, se l'Istituto volesse sottoscrivere per la somma di L. 20 milioni di capitale nominale, secondo la proposta deliberata il 5 corrente dal Comitato, occorrerebbe impegnare L. 17.300.000 e rimarrebbero quindi disponibili per altri investimenti L. 9.500.000 circa.

Conoscendo come poi degli introiti dello Istituto, si può calcolare che nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo p. v. si avranno disponibili complessive liquide per circa 15 milioni di lire, e precisamente:

Interessi su titoli presso la Banca d'Italia

in la Cassa Depositi e Prestiti (cedole 1° gennaio)		
circa	_____	£ 1.300.000.
Interessi di mutui ipotecari	_____	„ 200.000.
Incasso di premi, circa	£ 9.000.000	
meno servizi postali,		
glia e investimenti etc.		
Obblighi	_____ „ 5.000.000	„ 4.000.000.
Residuo delle disponibilità attuali		
dopo la sottoscrizione al Prestito	_____	£ 9.500.000.
		£ 15.000.000.

Il Consigliere Delegato ricorda poi che, in occasione del quarto prestito nazionale, fu concesso agli assicurati con polizze in scadenza nel 1917 e 1918 di liquidarle anticipatamente a condizione che il pagamento ne fosse accettato in titoli del prestito. Tali operazioni furono eseguite per complessive £ 1.428.200. Ora, il Comitato Permanente ha deliberato di proporre che la stessa facoltà sia accordata anche oggi; ed il Consigliere Delegato avverte che nel 1918 e nel 1919 vengono a scadenza polizze per complessive £ 14.200.000, onde si può presumere la occorrenza di una disponibilità non superiore a quattro o cinque milioni di lire.

Il Comitato ha finalmente deliberato di

propone che sia offerto il reinvestimento in titoli del prestito nazionale agli assicurati con contratti provenienti dalla trasformazione della Cassa Pensioni, e scadenti nel corrente esercizio, o scaduti già al 31 dicembre scorso.

Il Consiglio

Vede le comunicazioni del Consigliere Delegato,

in conforme proposta del Comitato Permanente:

Delibera:

Drj

1.) che l'Istituto concorra alla sottoscrizione del quinto prestito nazionale per la somma di venti milioni di capitale nominale;

2.) che sia concessa la liquidazione anticipata di contratti di assicurazione a termine, portanti capitali pagabili tanto in caso di morte quanto in caso di vita, scadenti negli anni 1918 e 1919, a condizione che il capitale netto sia investito, a mezzo dello Istituto, in titoli del prestito;

3.) di offrire agli assicurati con contratti provenienti dalla trasformazione della ex Cassa Pensioni di Torino, scaduti al 31 dicembre 1914, e sca-



denari nello esercizio 1944, il riinvestimento dei rispettivi valori in titoli del Prestito Nazionale.

3. Di nove forme di assicurazione per agevolare ed accrescere le sottoscrizioni del Prestito Nazionale.

Il Consigliere Delegato riferisce come l'Ente Auto, oltre che con la propria sottoscrizione e con le agevolazioni teste deliberate dal Consiglio, potrebbe validamente concorrere al maggiore successo del prestito nazionale offrendo al pubblico tre speciali forme di assicurazione che egli ha studiate e che sarebbero preordinate al doppio intento di accrescere le sottoscrizioni e di accreditare i titoli del prestito, rendendo più efficace la propaganda.

Il Comitato Permanente le ha già prese in esame, e, nella sua adunanza del 5 corrente, ha deliberato di proporre l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

La prima di esse è il perfezionamento di una speciale assicurazione che fu già sperimentata, con scarso successo, in occasione del quarto prestito. Essa è diretta a garantire la liberazione dei titoli sottoscritti, con impegno di pagamento rateale, del prezzo di emissione, nel caso

che il sottoscrittore muoia prima di aver compiuto il pagamento di tutte le rate. Contro il pagamento del medio premio unico di L. 1,00 per ogni titolo del valore nominale di L. 100, se il sottoscrittore sia impegnato a corrispondere il prezzo in rate mensili, e di L. 0,50 se a rate secondo le norme dell'art. 6 del Decreto Sottosegretoriale 30 dicembre 1914, l'Istituto liquida al beneficiario del contratto di assicurazione i titoli sottoscritti dall'assicurato, senza onere di ulteriori pagamenti. Per i sottoscrittori a rate mensili, anche il premio può essere frazionato in rate di L. 0,10, pagabili insieme a ciascuna rata mensile. Questa polizza di assicurazione può essere stipulata per capitali sottoscritti non superiori a L. 5.000 senza visita medica, con la semplice dichiarazione dello assicurato che egli gode buona salute all'atto della sottoscrizione. Quando il provvedimento abbia avuto l'approvazione del Consiglio e quella del Ministero della Industria e Commercio, saranno <sup>accordi</sup> prendersi con le nostre organizzazioni di credito e con le organizzazioni industriali affinché sia stimolato con ogni mezzo l'interessamento ai titoli del prestito della maggior quantità possibile delle economie che

Drj



hanno capacità di piccoli risparmi.

Il Consigliere Delegato fa rilevare come il premio richiesto per questa forma speciale di assicurazione temporanea decrescente sia remunerativo per l'Istituto. Infatti, anche ammettendo una durata media effettiva delle operazioni pari a sedici mesi, il premio unico richiesto supera il 16% del capitale mediamente esposto al rischio. Ed ancora più remunerativo si presenta il premio di L. 10 pagabile assieme a ciascuna rata mensile.

La seconda forma di assicurazione tende a fare convergere al prestito quanti non hanno disponibilità immediate, ma hanno la possibilità di impegnare risparmi futuri.

L'Istituto, infatti, spenderebbe una forma di assicurazione mista con differimento 15 anni, liquidabile in titoli del 5° Prestito Nazionale.

Per queste speciali assicurazioni l'Istituto offrirebbe le seguenti agevolazioni:

a) il premio annuo verrebbe commisurato al prezzo di emissione dei titoli;

b) in ciascun premio annuo l'Istituto corrisponderebbe anticipatamente l'interesse nella misura del rendimento annuo effettivo dei titoli del 5° Prestito

Nazionale;

c) alla scadenza del contratto l'Istituto corrisponderebbe in valuta all'assicurato sopravvissuto la differenza fra il valore nominale del titolo e il prezzo di emissione di esso;

d) l'Istituto garantirebbe al sottoscrittore tutte quelle migliori condizioni che furono fatte ai sottoscrittori del 5° prestito nazionale, nella eventualità di future emissioni di prestiti, a norma dell'art. 21 del Decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917.

Sarebbe così consentito all'Istituto di impegnare per conto di questo particolare gruppo di assicurati una conveniente massa di titoli del nuovo prestito.

Ortj

Il terzo provvedimento che il Comitato Permanente propone di adottare, ha riguardo ai versamenti di premi unici per costituzione di rendite vitalizie. Si accetterebbero, cioè, in base ai saggi di rendimento contenuti nella tariffa approvata con Decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, i titoli del 5° prestito nazionale al loro valore nominale per costituzione di rendite vitalizie su teste di età non inferiore a 60 anni e per una misura annua di rendita non superiore a L. 1.500.



Il Consigliere Delegato richiama l'attenzione del Consiglio sulla imprensione favorevole che tale provvedimento può avere sull'apprezzamento del nuovo titolo. È uno stimolo ad avere fede nel prossimo avvenire della economia Nazionale, che deve portare a conveniente livello i corsi dei titoli di debito dello Stato; così come il premio di lire 13.50 garantito alla scadenza del contratto quindi, come agli assicurati con la forma mista precedentemente illustrata, può prospettarsi al pubblico quale premio consentito dall'Istituto a quei sottoscrittori che hanno fede nella solidità del nuovo titolo di debito consolidato dello Stato.

La convenienza economica dei provvedimenti proposti dal Comitato appare evidente dalle seguenti brevi considerazioni:

Le tariffe di rendita vitalizia immediata approvate con Decreto Luogotenenziale 24 luglio 1914, furono calcolate in base ad un saggio di rendimento del capitale costitutivo della rendita pari al 4.50%, mentre l'Istituto, accreditando a favore degli assicurati i nuovi titoli del Tesoro Nazionale al loro valore nominale, assicura per sé un rendimento del 5% per una durata non inferiore ai 14 anni. Ma sull'esiguo



valore capitale dei contratti di rendita ancora sopravvissuti al termine dei 14 anni, l'Istituto deve garantire per l'ulteriore loro durata il rendimento del  $4\frac{1}{2}\%$ .

A tal fine, pur tenendo presente che le previsioni più accreditate sul mercato dei capitali indurrebbero a ritenere che almeno il saggio del 4.50% debba mantenersi ancora per un periodo non breve, per criterio di prudenza sarà conveniente di costituire per questi speciali contratti una riserva atta a fronteggiare una eventuale riduzione del saggio d'interesse dopo il periodo dei 14 anni. Tale riserva, da costituirsi col prelevamento dell'1 per cento sul valore capitale costitutivo della rendita vitalizia formata, al termine del quattordicesimo anno, un capitale di riserva pari almeno al 10% del valore capitale delle rendite ancora in vigore al termine del periodo indicato.

Drj

Con tali rendite vitalizie, peraltro, l'Istituto acquisisce un certo insieme di titoli del nuovo prestito nazionale per i quali procura poi di costituire un mezzo di cui, appunto, con la speciale forma mista di assicurazione liquidabile in titoli del Prestito Nazionale. Sulla costituzione di tale mercato di titoli nell'interno della nostra azienda,



Le nostre previsioni sono circondate da ogni più scrupolosa cautela.

La forma speciale di assicurazione mista si riduce in definitiva a una operazione di ammortamento assicurativo per il prezzo di emissione del titolo, la quale operazione verrebbe consentita dall'Istituto al tasso del 5% e ad una operazione assicurativa vera e propria che verrebbe consentita dall'Istituto a un saggio di rendimento a favore dell'assicurato inferiore al 4.25%. Che se il successo di questa forma dovesse andare al di là delle disponibilità di titoli da parte dell'Istituto, quando la nostra Azienda abbia provveduto ad assicurarsi l'acquisto di una conveniente massa di titoli al prezzo di emissione, si provvederà con lo stesso incasso annuale dei premi all'ammortamento del prezzo dei titoli.

Il Consiglio,

Udita la relazione del Consigliere Delegato,

Ha conforme proposta del Comitato Permanente,

Approva a voti unanimi le seguenti tre forme di assicurazione, preordinate ad agevolare la sottoscrizione del quinto Prestito Nazionale

17

e ad influire sullo apprezzamento del titolo:

1) Polizza di assicurazione temporanea decennale a favore di acquirenti di titoli del V Credito Nazionale che si impegnino al pagamento rateale del prezzo di emissione dei titoli stessi; da emettersi dallo Istituto, senza visita medica, a favore dei sottoscrittori di età non inferiore ai cinque anni e non superiore ai cinquanta, cinque, per un ammontare di titoli fino a lire 5.000 di valore nominale; e contro pagamento del premio unico di L. 1.00 per ogni titolo del valore nominale di L. 100 se il sottoscrittore sia impegnato a corrispondere in rate mensili il prezzo di emissione, e di L. 0.50 se a rate giusta l'art. 6 del Decreto Sussidiario 30 dicembre 1917 N. 2048.

I sottoscrittori con impegno di pagare il prezzo di emissione dei titoli a rate mensili avranno la facoltà di pagare anche il premio di assicurazione in rate mensili di L. 0.10 per ogni titolo del valore nominale di L. 100.

Per le modalità di questo speciale contratto di assicurazione, il Consiglio approva il seguente schema di polizza:

ISTITUTO NAZIONALE  
DELE ASSICURAZIONI

Assicurazioni speciali a favore dei sottoscrittori

al 5° Prestito Nazionale

(Decreto Luogotenenziale 30 Dicembre 1917)

Bollettario N. ~~37~~  
Palazzo N. 78

Posto  
per il timbro  
dell'Istituto  
che raccoglie  
in  
sottoscrizione

Intestatario Signor .....

Libretto di sottoscrizione N. ....

Somma sottoscritta L. ....

Rateazione (1) .....

Premio { unico L. ....  
rateale L. .... per ogni rata

(1) Indicare in quante  
rate è suddiviso il  
versamento.

L'IMPEGGATO  
che raccoglie la sottoscrizione

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - ROMA

Assicurazioni speciali a favore dei sottoscrittori al 5° Prestito Nazionale

(Decreto Luogotenenziale 30 Dicembre 1917)

Bollettario N. ~~37~~  
Intestataria Sig.  
Libella N. ....

Somma sottoscritta L. ....

Rateazione .....

Palazzo N. 78

Posto  
per il timbro  
dell'Istituto  
che raccoglie  
in  
sottoscrizione

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro il pagamento del premio

consegnerà in caso di morte dell'Assicurato (escluso il caso di morte per duello, suicidio volontario od involontario o a causa di combattimento o di ferite riportate combattendo) al beneficiario Sig. ....

i titoli sottoscritti dall'Assicurato, liberati dall'onere del pagamento delle rate ancora dovute.

La presente assicurazione è consentita dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a persone aventi età non superiore ad anni 5 e non superiore ad anni 55 all'espressa condizione che il sottoscrittore goda, all'atto della sottoscrizione, buono stato di salute. Con il pagamento del premio il sottoscrittore accetta tale condizione.

IL PRESIDENTE  
del Consiglio di Amministrazione  
B. STEINIGER

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
A. BENEDEUCE

Condizioni Formate di Padova  
(V. nota)



2) Polizza di assicurazione mista con differimento di quindici anni; da emettersi dalle Polizze durante la sottoscrizione del V° Prestito Nazionale, per un capitale assicurato non superiore a L. 25.000 da liquidarsi in titoli del prestito stesso, contro pagamento, in ragione del prezzo di emissione dei titoli, dei premi commisurati in base alla tariffa relativa alla forma mista con differimento pari a quindici anni, approvata col Decreto Reale del 22 dicembre 1912.

Per queste forme speciali di assicurazione il Consiglio approva le seguenti condizioni particolari di polizza, in aggiunta e in deroga a quelle approvate col citato decreto reale del 22 dicembre 1912:

Disj

1°) - Fanno tutte le Condizioni Generali di polizza, in quanto le seguenti condizioni particolari non vi portano deroga, il presente contratto è stipulato con la espressa condizione, accettata dal contraente assicurato, che tutti i valori dipendenti dalle svolgimento del contratto sono da liquidarsi in titoli del V° Prestito Nazionale (Decreto Reale 30 dicembre 1914).

In caso di premorienza dell'assicurato agli anni si diritto o all'assicurato stesso o in vita a scadenza

20  
saranno consegnati N..... titoli da L.....  
nominali ciascuno.

All'assicurato se in vita alla scadenza sarà  
inoltre corrisposta in contanti la differenza tra il  
valore nominale dei titoli ed il loro prezzo di  
emissione in ragione di L. 13.50 per ogni 100  
lire di capitale assicurato.

I valori di riduzione e di riscatto stabiliti  
dalle Condizioni Generali di polizza sono de-  
terminati in base al valore nominale del titolo,  
cui sono sempre corrisposti in titoli. In caso di  
riduzione del capitale assicurato per mancato  
pagamento dei premi alla scadenza del contra-  
tto sarà corrisposto soltanto il capitale assicurato  
liquidabile in titoli del V° Prestito Nazionale.

2.) Sul premio di cui alla presente po-  
lizza l'Istituto corrisponderà l'interesse anticipato  
in ragione del tasso di rendimento effettivo dei titoli  
del V° Prestito Nazionale.

L'Istituto si impegna inoltre di trasferire  
all'assicurato con la presente polizza tutte quelle  
migliori condizioni che fossero fatte ai sottoscrit-  
tori nella emissione di futuri prestiti a norma  
dell'art. 21 del Decreto Luogotenenziale 30 dicem-  
bre 1917.

3-) Accettazione, da parte dello Istituto, in base ai saggi di rendimento costruiti nella tariffa approvata col Decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, di titoli del quinto Prestito Nazionale al loro valore nominale, per la costituzione di rendite vitalizie su teste di età non inferiore a 60 anni; e per una misura annua di rendita non superiore a L. 1.500.

4. Dimissioni dell'impiegato Ferruccio Donelli.

Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato,

Vista la lettera 31 dicembre 1917 con la quale il Sig. Ferruccio Donelli ha rassegnato le proprie dimissioni da funzionario dello Istituto,

A sensi dell'art. 22 del Regolamento interno,

Il Consiglio delibera di accettare le dimissioni del suddetto impiegato Sig. Ferruccio Donelli.

Dopo ciò, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Segretario

*Consigliere Delegato*

*Consigliere Segretario*  
*estensore*

